



# COMUNE DI PODENZANO

Provincia di Piacenza

## REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 72 del 30/11/1998

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 8 in data 31/03/2003 e successivamente riesaminato con modifiche, con deliberazione Consiglio Comunale n. 31 in data 30/07/2003.

Modificato con deliberazione                      Consiglio Comunale                      N. 27 del 26/04/2007

## INDICE

ARTICOLO 1	-	Oggetto e finalità del regolamento	pag.	3
ARTICOLO 2	-	Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe	pag.	3
ARTICOLO 3	-	Forme di gestione delle entrate	pag.	4
ARTICOLO 4	-	Soggetti responsabili delle entrate	pag.	5
ARTICOLO 5	-	Forme di riscossione coattiva	pag.	6
ARTICOLO 6	-	Forme di riscossione volontaria	pag.	6
ARTICOLO 7	-	Dilazioni di pagamento	pag.	7
ARTICOLO 8	-	Rimborsi	pag.	7
ARTICOLO 9	-	Interessi	pag.	8
ARTICOLO 10	-	Autotutela	pag.	8
ARTICOLO 11	-	Compensazione	pag.	9
ARTICOLO 12	-	Pubblicità del regolamento. Diritto d'interpello	pag.	9
ARTICOLO 13	-	Ulteriori disposizioni	pag.	9
ARTICOLO 14	-	Entrata in vigore	pag.	10

**Art. 1**  
**Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali, tributarie ed extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, e successive modificazioni, dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" e dalla legge 27.07.2000, n. 212 recante disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente.
2. Il regolamento disciplina le attività relative alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso; fissa la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni e specifica le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, canoni, contribuzioni, nel rispetto dei principi generali di equità, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il cittadino, sia esso contribuente o utente.

**Art. 2**  
**Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla Legge, le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera della Giunta comunale nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio. A tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. Le tariffe ed ogni altro corrispettivo dovuto sono determinati con apposita delibera della Giunta, sulla base degli indirizzi del Consiglio, entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurato l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione del servizio cui si riferiscono.
3. I canoni sono fissati con apposita delibera della Giunta comunale, sulla base degli indirizzi del Consiglio, entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì

essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

4. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento.
5. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma 4 le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
6. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.
7. La variazione di aliquote, tariffe e canoni non possono comportare adempimenti per i contribuenti ed utenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di adozione. Di ogni variazione è, comunque data informazione ai contribuenti ed utenti in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche ed elettroniche.

### **Art. 3**

#### **Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
  - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalentemente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 "Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali";
  - d) affidamento in concessione mediante gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al decreto legislativo 13.4.1999, n. 112 relativo al riordino del servizio nazionale di riscossione.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita documentata relazione predisposta dal responsabile del servizio, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi

previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e non deve comprendere, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione. Il soggetto prescelto è tenuto all'osservanza della legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente".
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a loro carico di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.

#### **Art. 4**

#### **Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Responsabili dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il Responsabile del servizio cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i soggetti di cui al comma 1 debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
4. Il Responsabile del servizio deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere

previste clausole inerenti al livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della legge 212/2000.

### **Art. 5** **Forme di riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639 (ingiunzione di pagamento) o con le procedure previste dai Decreti Legislativi n. 37 del 22.2.1999, n. 46 del 26.2.1999, n. 112 del 13.4.1999, n. 326 del 17.8.1999 per la riscossione mediante ruolo coattivo.
2. Per le entrate di diritto privato, il Comune dà corso alla riscossione coattiva solo in presenza di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, atto pubblico eccetera) conforme a quelli che abilitano qualsiasi privato ad intraprendere la procedura esecutiva, ferma restando che questa è avviata mediante ruolo coattivo ovvero mediante l'ingiunzione di cui al citato Rd. n. 639 del 1910.
3. È attribuita al responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. e) del D.lgs. 15.12.97 n.446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n.639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva mediante ruolo, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' stabilito in € 12,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate. La disposizione non si applica qualora il credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento del canone. L'importo non va inteso come franchigia.

### **Art. 6** **Forme di riscossione volontaria**

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della

riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e gli accrediti elettronici.

3. E' stabilito in € 3,00 il limite per il quale non si procede al versamento di somme a favore del Comune.

#### **Art. 7**

#### **Dilazioni di pagamento**

1. Il Responsabile del Servizio al quale compete la gestione dell'entrata, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute al Comune fino a un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino a un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo è superiore a € 2.600,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale.
6. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

#### **Art. 8**

#### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

**Art. 9**  
**Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o, in caso di rimborso, dalla data dell'eseguito versamento.

**Art. 10**  
**Autotutela**

1. Il Responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti gestori possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo si procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
  - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
  - f) mancanza di documentazione successivamente sanata dal contribuente;
  - g) difetto assoluto di motivazione, o motivazione assolutamente errata;
  - h) errore su presupposto del tributo;
  - i) evidente errore logico;
  - j) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'amministrazione;
4. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento è diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.



**Art. 11**  
**Compensazione**

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al Responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento, apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione;
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il Funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento in compensazione e darne immediata comunicazione al contribuente.

**Art. 12**  
**Pubblicità del Regolamento.**  
**Diritto d'interpello**

1. In applicazione delle disposizioni sullo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, ciascun interessato ha diritto, su richiesta, d'avere copia gratuita del presente regolamento.
2. Indipendentemente dalle forme di pubblicità previste dalla legge, il Comune ne assicura la concreta divulgazione fra i potenziali destinatari. A tal fine, il funzionario responsabile dell'imposta ne diffonderà l'avvenuta approvazione attraverso mezzi di comunicazione di massa e l'informazione elettronica.
3. Ai contribuenti ed agli utenti non residenti ne sarà data informazione, se possibile, con lettera spedita al loro domicilio noto al Comune.
4. Il funzionario responsabile della funzione d'accertamento dei tributi è preposto alla risoluzione di tutti i quesiti sull'applicazione del presente regolamento, proposti dagli utenti nell'esercizio del diritto d'interpello.

**Art. 13**  
**Ulteriori disposizioni**

1. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di

completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/97 n. 446.

**Art. 14**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.